



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
(art. 102 bis C.C.R.L.)

CRITERI DI RIPARTO

Allegato A



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Indice

1. Sintesi metodologica	3
2. Determinazione della consistenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica - Applicazione criterio straordinario di riparto.....	5
3. Classificazione partizioni organizzative - Ridefinizione parametri dimensionali per i settori teorici.	6
4. Applicazione parametri dimensionali – Criterio straordinario e criterio ordinario.....	8
4.1. Applicazione criterio straordinario.....	8
5. Correttivo al riparto ordinario - Ponderazione delle risorse extra fondo (risorse UE, risorse statali e risorse regionali non ricomprese nel fondo di posizione, compresi gli incentivi alle funzioni tecniche) – Soglia minima intangibile.	10
6 Specificità per Centro Regionale di Programmazione, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e Protezione Civile	11
6. Disciplina transitoria.....	12



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Sintesi metodologica

- riclassificazione delle partizioni organizzative in Direzioni centrali, Direzioni di linea, altre partizioni organizzative e relativa elencazione;
- immutate percentuali ai fini del riparto rispetto alle tipologie di incarichi (max 70% settori; minimum 30% altri incarichi);
- previsione di due distinti criteri di riparto: uno “ordinario” e uno “straordinario”, in relazione alla consistenza minima dell’organico effettivo necessario per l’istituzione teorica di settori sulla base del parametro medio stabilito;
- determinazione del parametro medio riferibili alle risorse umane necessarie per l’enucleazione dei settori teorici, graduato a seconda della tipologia di struttura;
- applicazione dell’eventuale criterio straordinario (correlato al valore unitario ottenuto suddividendo l’importo del fondo e moltiplicandolo per il dato medio tra la dotazione organica e il personale effettivamente in servizio) per le partizioni organizzative il cui contingente non consentirebbe di prevedere l’enucleazione a livello teorico di almeno un settore;
- determinazione della consistenza di personale da considerare per ciascuna struttura, come valore medio tra la dotazione organica formalmente attribuita con Deliberazione della Giunta Regionale a ciascuna partizione organizzativa e il personale effettivamente a disposizione della struttura, come criterio correttivo rispetto alla sussistenza di carenze nella dotazione organica formalmente attribuita e nel contempo evitare l’assegnazione di risorse sovrastimate rispetto all’organico effettivo;
- applicazione del criterio ordinario per il riparto del fondo residuale (una volta detratta la quota da assegnare in applicazione del criterio straordinario), sulla base del numero dei settori teorici ottenuto suddividendo l’organico da considerarsi per ciascuna struttura ai fini del riparto, determinato nei termini di cui sopra, per il parametro medio assegnato alla tipologia di struttura, da



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- moltiplicare per l'importo massimo contrattualmente stabilito per tali articolazioni a determinare complessivamente la percentuale massima del 70% del fondo (esclusa la quota relativa ai consegnatari e ai subconsegnatari);
- assegnazione di un'ulteriore quota pari al 30% destinato alle altre tipologie di incarichi (alta professionalità, incarichi incentivanti e per gruppi di lavoro) a carico del fondo (escluse le risorse per i consegnatari e i subconsegnatari);
 - assegnazione delle risorse per gli incarichi di consegnatari e subconsegnatari;
 - redistribuzione in proporzione alla quota già assegnata delle eventuali somme residue del fondo;
 - applicazione di un criterio correttivo correlato alla disponibilità di risorse aggiuntive, a seguito di ricognizione risorse extra fondo effettivamente utilizzate per incentivare il personale nell'anno precedente (criterio di cassa su base annuale) e parametrizzazione del complesso di dette risorse al fondo di posizione per l'anno in corso. La percentuale così determinata (pari al peso delle risorse extra sulle risorse totali del fondo) viene applicata al complesso delle risorse extra fondo e determina un valore che corrisponde alla quota del fondo già ripartita da redistribuire. La percentuale derivante dal peso delle risorse di ogni singola partizione sul complesso delle risorse extra fondo viene detratta per la medesima partizione dalle risorse del fondo ad essa assegnate con il criterio ordinario. Il complesso delle quote detratte dalle partizioni che hanno beneficiato di risorse extra fondo viene ripartita tra tutte le altre partizioni in proporzione a quanto già assegnato attraverso il criterio ordinario;
 - in via transitoria, nel secondo semestre 2025, è consentito in fase applicativa utilizzare le risorse assegnate in sede di riparto del fondo sino a un massimo dell'80% per dare copertura ai settori istituiti, ferma restando la percentuale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di almeno il 10% da destinarsi agli incarichi non comportanti titolarità di posizione organizzativa.

2. Determinazione della consistenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica - Applicazione criterio straordinario di riparto.

Preliminarmente, va determinata la consistenza effettiva dell'organico da considerare per ciascuna struttura ai fini del discriminare tra il **criterio ordinario di riparto del fondo**, essenzialmente ancorato al parametro medio teorico per l'istituzione delle articolazioni di secondo livello e **il criterio straordinario** correlato al numero di risorse effettivamente assegnate alla struttura.

Si stabilisce la soglia al di sotto della quale non viene ad applicarsi il criterio ordinario, al fine di non penalizzare eccessivamente le partizioni, quali le Unità di Progetto, nelle quali la consistenza di organico è estremamente ridotta per cui non avrebbe senso applicare un criterio che si fondi sulla teorica possibilità di istituire settori.

La soglia minima è costituita dal parametro medio teorico per l'istituzione dei settori nelle partizioni organizzative diverse dalle Direzioni Generali, come individuate nei successivi paragrafi, pari a 5 unità.

Al fine di determinare l'organico effettivo si tiene conto del personale in servizio nella struttura al primo giorno del periodo di riferimento della quota del fondo da distribuire (es: in caso di ipotesi di riparto semestrale uno prenderà in considerazione il personale al 01/01 e l'altro al 01/07), includendo tutto il personale, anche non di ruolo e anche esterno al Sistema Regione (c.d. personale IN: comandi ai sensi dell'art. 40 della L.R. 31/1998, assegnazioni temporanee ai sensi dell'art. 39 comma 3 della L.R. 31/1998, riassegnazioni presso l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 21, comma 3 della L.R. 10/2021 o istituti analoghi), nonché il restante personale a tempo determinato in forza a ciascuna struttura.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Non vengono presi invece in considerazione il personale assegnato temporaneamente agli Uffici di Gabinetto e all'Ufficio Stampa, i Giornalisti a tempo indeterminato, gli Avvocati, i titolari di funzioni dirigenziali, il personale in comando, in assegnazione temporanea o in riassegnazione presso altre Amministrazioni (c.d. personale OUT), il personale della lista ad esaurimento ex l.r. 3/2008 e il personale in aspettativa e in distacco.

3. Classificazione partizioni organizzative - Ridefinizione parametri dimensionali per i settori teorici.

Rispetto alla precedente classificazione funzionale al riparto del fondo, in coerenza con l'Obiettivo Strategico 2.10.3.1. del Piano Regionale di Sviluppo (PRS) e in considerazione delle nuove tipologie di strutture istituite nel corso degli anni, non configurate come Direzioni Generali, si adotta la seguente tripartizione:

-Direzioni Generali Centrali;

-Direzioni Generali di Linea;

-Partizioni Organizzative diverse dalla Direzioni Generali.

Le Direzioni Generali denominate "centrali" sono quelle che, in coerenza con quanto delineato nel P.R.S., svolgono *«funzioni trasversali e di supporto all'intero sistema Regione»*.

Sulla base di dette caratteristiche sono configurabili quali "**Direzioni generali centrali**" le seguenti strutture:

Direzione Generale Servizi Finanziari; Direzione Generale del Personale e riforma della Regione; Direzione Generale Presidenza; Direzione Generale Innovazione e Sicurezza IT; Direzione Generale della Centrale regionale di committenza.

Pur non rilevando ai fini del riparto, medesima caratterizzazione deve ascriversi al Centro Regionale di Programmazione.

Le **Direzioni generali di linea** sono tutte le altre Direzioni Generali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il terzo gruppo comprende le **partizioni organizzative diverse dalle Direzioni Generali e non incardinate nelle suddette Direzioni**. Vi si annoverano attualmente:

Segretariato generale; Ufficio del controllo interno di gestione; Ufficio di Supporto dell'Avvocatura regionale; Ufficio dell'Autorità di Audit; Ufficio speciale del Responsabile della Protezione Dati per il sistema Regione; Unità di progetto Autorità di Certificazione della spesa dei fondi del PO FESR FSE e FSC; Unità di progetto Interventi per l'efficientamento energetico; Unità di progetto Interventi Commissariali contro il dissesto idrogeologico; Unità di progetto Iscol@; Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana; Unità di progetto Sos Enattos; Unità di progetto per l'abbattimento delle liste d'attesa.

Per ciascuna tipologia di struttura (centrale, di linea, altra partizione) si stabilisce un parametro prefissato, costituito dal numero minimo di risorse necessario per l'istituzione teorica di un'articolazione organizzativa di secondo livello (c.d. settore). Il parametro è graduato tenuto conto che nelle Direzioni Generali Centrali l'attività trasversale giustifica un assetto organizzativo con un maggior numero di settori e che nelle altre partizioni organizzative non è prevista l'effettiva istituzione di articolazioni organizzative di secondo livello ovvero si tratta di partizioni istituite temporaneamente per cui si giustifica un parametro più basso rispetto sia alle Direzioni Generali centrali che a quelle di linea.

	a) Direzioni Generali centrali	b) Direzioni generali di linea	c) Partizioni organizzative diverse dalla Direzioni Generali
Parametro	7	9	5



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Applicazione parametri dimensionali – Criterio straordinario e criterio ordinario.

4.1. Applicazione criterio straordinario.

Con riguardo alle strutture con personale effettivamente in servizio inferiore a 5 (inferiore quindi al parametro dimensionale riferibile alle partizioni organizzative diverse dalle Direzioni Generali), si applica un **criterio straordinario** per cui si attribuisce una quota di fondo in correlazione al dato medio tra il personale previsto in dotazione organica e il personale effettivamente in servizio.

In altri termini, si determina un valore per unità, ottenuto suddividendo il fondo per la consistenza complessiva dell'organico dell'Amministrazione da ultimo certificata (escluso il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale assegnato alle stazioni forestali con funzioni di coordinamento ed il personale del Centro Regionale di Programmazione per i quali si applicano criteri specifici di attribuzione delle risorse) e si moltiplica detto valore unitario per il dato medio tra il personale previsto in dotazione organica e il personale effettivamente in servizio.

La sommatoria degli importi complessivi così determinati per ciascuna partizione cui si applica il criterio straordinario viene detratta dal fondo.

4.2 – Applicazione del criterio ordinario.

La quota che residua dall'applicazione del criterio straordinario viene ripartita secondo la metodologia che segue.

Rimane inalterata, rispetto alla disciplina previgente, la quota massima, pari al 70%, riferibile alla retribuzione degli incarichi di coordinamento delle articolazioni organizzative di secondo livello e, di riflesso, anche la quota minima pari al 30% per le altre tipologie di incarichi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il criterio ordinario si impernia sulla determinazione dei settori teorici, ossia sul numero di settori che l'organico considerato consente potenzialmente di istituire sulla base del parametro dimensionale, precedentemente indicato e graduato in relazione alla tipologia di struttura considerata (centrale, di linea, diversa da una direzione generale).

L'organico da considerarsi ai fini della determinazione della quota da assegnare in relazione ai settori teorici è costituito dal valore medio tra il contingente organico formalmente assegnato dalla Giunta in sede di ricostituzione della dotazione organica e quello effettivamente in servizio, determinato sulla base di quanto indicato nel paragrafo 2).

Detto valore medio consente di soppesare il grado di scoperta della dotazione organica e al contempo di non attribuire risorse sovrastimate rispetto al personale effettivamente in forza.

Sulla base, pertanto, di tale dato medio riferito al personale e sulla base del parametro dimensionale corrispondente alla tipologia della struttura, viene a determinarsi il numero di settori teorici.

Il dato relativo ai settori teorici consente di quantificare la quota del fondo destinata agli incarichi di coordinamento di settore, ottenuta, per ciascuna partizione, moltiplicando il numero dei settori teorici per l'importo massimo attribuibile ai Coordinatori (attualmente € 900,00), per le mensilità prese in considerazione a seconda delle tempistiche del riparto (semestrale o annuale).

Successivamente viene quantificata un'ulteriore quota nella misura di un 30% aggiuntivo rispetto alla quota già assegnata per i settori teorici, riferibile alle altre tipologie di incarichi (alte professionalità, gruppi di lavoro e incarichi incentivanti).

La quota determinata nei termini di cui sopra da assegnare a ciascuna struttura, viene incrementata con le risorse necessarie per il conferimento degli incarichi di consegnatario e di sub-consegnatario, già formalmente autorizzati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nell'ipotesi in cui il riparto così effettuato non esaurisca il fondo, le risorse ulteriori che dovessero residuare dalla prima ripartizione vengono ulteriormente distribuite tra le strutture cui si applica il criterio ordinario, in proporzione alla quota già assegnata.

5. Correttivo al riparto ordinario - Ponderazione delle risorse extra fondo (risorse UE, risorse statali e risorse regionali non ricomprese nel fondo di posizione, compresi gli incentivi alle funzioni tecniche) – Soglia minima intangibile.

Tale correttivo trova applicazione, a seguito della prima ripartizione del fondo, con i criteri stabiliti in precedenza.

Al fine di applicare il correttivo di che trattasi, la Direzione del Personale procederà alla ricognizione delle risorse finanziarie extra fondo (risorse U.E., risorse statali e risorse regionali non ricomprese nel fondo di posizione, compresi gli incentivi alle funzioni tecniche) sulla base di quanto effettivamente corrisposto al personale dipendente (criterio di cassa) nel corso dell'anno precedente. In caso di riparto del fondo per un periodo inferiore all'anno, tali risorse verranno riproporzionate rispetto al periodo considerato. Detta modalità di ricognizione consente di mappare in modo oggettivo la disponibilità di risorse aggiuntive da parte di ciascuna struttura.

Pertanto, effettuata la predetta ricognizione e determinato l'importo complessivo delle risorse aggiuntive, si calcola il peso, in termini di rapporto percentuale, di queste risorse rispetto al totale del fondo. Tale percentuale viene poi applicata al totale delle risorse extra fondo per determinare la quota di risorse del fondo ordinario che deve essere redistribuita. Al fine di quantificare l'importo da portare in diminuzione per ciascuna struttura che abbia beneficiato di risorse extra, si prende in considerazione il peso della quota di ciascuna struttura all'interno del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

totale delle risorse extrafondo e si applica tale percentuale sull'importo delle risorse da redistribuire. A ciascuna struttura dovrà, tuttavia, essere assicurata la quota necessaria per la copertura al massimo contrattuale dei settori teorici per la stessa determinata, che costituisce la soglia minima intangibile.

Le risorse del fondo ordinario corrispondenti a detta variazione in diminuzione vengono poi redistribute alle restanti strutture (che non hanno avuto disponibilità di risorse aggiuntive), in proporzione alla quota di ripartizione del fondo già in precedenza assegnato.

6 Specificità per Centro Regionale di Programmazione, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e Protezione Civile

Il Centro Regionale di Programmazione ha una quota riservata prevista dall'art. 3 comma 12 L. R. 3/2008 (€ 40.000,00 + quota consegnatario) per cui non partecipa al riparto secondo i criteri definiti dal paragrafo precedente.

Per quanto riguarda il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale viene riservata prima del riparto del fondo la quota relativa al "coordinamento comandanti stazione forestale", calcolata sulla base dell'indennità prevista dal C.C.R.L. vigente moltiplicata per le unità organizzative relative e per il periodo considerato.

Viene fatta salva l'ulteriore quota per quanto riguarda la Protezione Civile (art. 6 comma 3 L. R. n. 30 del 15/12/2020, che prevede che *«le risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), assegnate alla Regione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2003 e quantificate in euro*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

92.342,42 annui, sono destinate alla Direzione generale della Protezione civile per la costituzione di un fondo integrativo per la retribuzione di posizione (missione 11 - programma 01 - titolo 1)»).

6. Disciplina transitoria.

In fase di prima applicazione, nel secondo semestre 2025, in considerazione della sopravvenienza in corso d'anno dei nuovi criteri, la ricognizione delle risorse extra fondo, ai fini dell'applicazione del criterio correttivo, si effettua sulla base del dato relativo all'intero anno 2024, riproporzionato su base semestrale.

Inoltre, stante la necessità di assicurare gli incarichi di coordinamento di settore eventualmente attribuiti su base annuale, in fase applicativa, in via del tutto eccezionale, ciascuna Direzione o partizione organizzativa potrà destinare alla remunerazione delle articolazioni di settore sino ad un massimo dell'80% delle risorse assegnate, fermo restando che almeno la metà delle risorse restanti debba essere destinata ad incarichi incentivanti o comunque riconducibili a gruppi di lavoro.